

Società svizzera
impresari costruttori
Sezione Ticino

SSIC TI

Statuto 2004

Indice

	Pag.
Preambolo.....	3
Ragione sociale, forma giuridica, sede.....	3
Scopo dell'Associazione.....	3
Membri.....	3
Organi sociali.....	4
Assemblea generale.....	4
Consiglio sezionale.....	5
Ufficio presidenziale.....	7
Ufficio di revisione.....	8
Presidente cantonale.....	8
Segretariato sezionale.....	8
Sottosezioni e Gruppi professionali.....	8
Finanze.....	9
Scioglimento.....	10
Entrata in vigore.....	10

	<p>Preambolo</p> <p>La Società svizzera impresari costruttori Sezione Ticino adotta il seguente Statuto nell'intento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ di difendere, conformemente ai criteri del libero mercato, gli interessi professionali dal profilo ideale, economico e sociale; ▪ di raggiungere un'unione professionale, la più completa possibile, fra le imprese del settore principale della costruzione, e fra queste e le imprese affini; ▪ di promuovere rapporti di collegialità fra i membri e i loro quadri dirigenti; ▪ di adeguarsi alla revisione 2003 dello Statuto nazionale.
Ragione sociale, forma giuridica	<p>Ragione sociale, forma giuridica, sede</p> <p>Articolo 1</p> <p>1.1 La «Società svizzera impresari costruttori Sezione Ticino (SSIC TI)», affiliata alla Società svizzera impresari costruttori (SSIC), è un'associazione secondo gli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, che raggruppa le imprese dell'edilizia, del genio civile e dei rami affini (settore principale della costruzione).</p>
Sede	<p>1.2 La sede societaria della SSIC TI è in Viale Portone 4 a Bellinzona.</p>
	<p>Scopo dell'Associazione</p> <p>Articolo 2</p> <p>2.1 La SSIC TI si occupa di tutte le questioni che riguardano il settore principale della costruzione. Con le sue prestazioni si impegna a mantenere e a istituire condizioni quadro favorevoli in tutti i settori per le imprese associate. Rappresenta gli interessi sovraziendali dei membri, in particolare nei settori della politica padronale, economica e della formazione professionale. Fornisce inoltre ai suoi membri prestazioni di formazione e di perfezionamento professionale nonché servizi e si occupa degli sviluppi nel settore dell'edilizia.</p> <p>2.2 La SSIC TI tutela gli interessi dei suoi membri nel settore degli appalti pubblici di fronte alle autorità e agli uffici competenti.</p> <p>2.3 La SSIC TI può prendere tutti i provvedimenti necessari, come presentare ricorsi e azioni contro atti e decisioni delle autorità, in particolare nel contesto degli appalti pubblici.</p>
Attuazione degli scopi societari	<p>Articolo 3</p> <p>3.1 Per adempiere al suo mandato la SSIC TI prende direttamente i provvedimenti necessari, o ne incarica terzi. Può inoltre partecipare a società che perseguono gli scopi societari</p> <p>3.2 Per promuovere la formazione ed il perfezionamento professionali gestisce il Centro di formazione professionale di Gordola.</p>
Condizioni	<p>Membri</p> <p>Articolo 4</p> <p>4.1 Possono essere ammesse quali membri le imprese del settore principale della costruzione.</p> <p>4.1.1 I membri della SSIC TI devono obbligatoriamente essere membri della SSIC nazionale. Possono inoltre essere membri di un Gruppo professionale o di un'associazione professionale.</p> <p>4.2 L'ammissione di un'impresa quale membro presuppone che il titolare o il direttore dell'impresa sia riconosciuto come professionista del ramo. Per le imprese di costruzione è inoltre richiesta l'iscrizione all'Albo cantonale delle imprese, conformemente alla Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (LEPIC).</p>
Affiliazione della HG alla SSIC TI	<p>4.3 Le succursali in Ticino della Società Commerciale della Società svizzera impresari costruttori (HG) possono acquisire la qualità di membro della SSIC TI.</p>
Formalità d'ammissione	<p>Articolo 5</p> <p>5.1 La domanda scritta di ammissione alla SSIC TI può essere presentata in ogni momento. Deve essere indirizzata al Segretariato sezionale della SSIC TI. L'Ufficio presidenziale decide in merito, dopo aver consultato la Sottosezione interessata.</p>

Soci onorari	<p>5.2 Le succursali di imprese associate e le imprese giuridicamente indipendenti legate a un'impresa associata – per partecipazione finanziaria o attraverso una società holding – devono di regola aderire alla SSIC TI. Per acquisire la qualità di membro devono farne richiesta.</p> <p>Articolo 6</p> <p>6.1 Persone che abbiano reso servizi importanti alla SSIC TI possono essere nominate dall'Assemblea generale membri onorari della SSIC TI ed essere invitati quali ospiti alle Assemblee generali.</p> <p>6.2 Lo statuto di «Socio onorario» è personale. Non conferisce né i diritti né gli obblighi di membro.</p>
Soci simpatizzanti	<p>Articolo 7</p> <p>7.1 Le Società che non soddisfano le condizioni di ammissione indicate all'art. 4 del presente Statuto, se condividono gli obiettivi dell'Associazione, possono far richiesta di entrare a far parte della SSIC TI in qualità di «Socio simpatizzante». La decisione di ammissione è di competenza dell'Ufficio presidenziale. Essi sono invitati quali ospiti alle Assemblee generali.</p> <p>7.2 Lo statuto di «Socio simpatizzante» non conferisce né i diritti né gli obblighi di membro.</p>
Diritti ed obblighi dei membri	<p>Articolo 8</p> <p>8.1 Nell'ambito delle disposizioni statutarie tutti i membri della SSIC TI hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi.</p> <p>8.2 Con l'ammissione alla SSIC TI ogni membro si impegna a rispettare il presente Statuto, come pure i regolamenti e le disposizioni già adottati o che saranno adottati in virtù di questo Statuto nonché a osservare le decisioni, istruzioni e disposizioni degli organi sociali. Ogni membro ha inoltre l'obbligo di promuovere sotto tutti gli aspetti gli interessi della SSIC TI.</p>
Perdita della qualità di membro	<p>Articolo 9</p> <p>9.1 La qualità di membro decade con la morte, la cessazione dell'attività e la radiazione della ditta dal Registro di commercio, la radiazione dall'Albo cantonale delle imprese di costruzione, le dimissioni o l'espulsione (art. 11).</p> <p>9.2 La perdita della qualità di membro per le cause suddette comporta in ogni caso anche la perdita della qualità di membro della SSIC nazionale (art. 4.1.1).</p>
Dimissioni	<p>Articolo 10</p> <p>Le dimissioni dalla qualità di membro della SSIC TI possono essere presentate solo per la fine dell'anno civile. Devono essere notificate con lettera raccomandata al Segretariato sezionale della SSIC TI con un preavviso di sei mesi.</p>
Sanzioni	<p>Articolo 11</p> <p>I membri che contravvengono allo Statuto e ai regolamenti o che non si conformano alle decisioni e alle istruzioni possono essere espulsi dalla SSIC TI (art. 22.14).</p>
Disposizioni fondamentali	<p>Articolo 12</p> <p>Gli statuti, i regolamenti e le altre disposizioni delle Sottosezioni e dei Gruppi professionali non devono essere in contrasto con lo Statuto, i regolamenti e le altre disposizioni della SSIC TI. Per avere validità giuridica devono essere approvati da parte dell'Ufficio presidenziale.</p>
Organi	<p>Organi sociali</p> <p>Articolo 13</p> <p>Gli organi della SSIC TI sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'Assemblea generale, ▪ il Consiglio sezionale, ▪ l'Ufficio presidenziale, ▪ l'Ufficio di revisione.
Assemblea generale	<p>Assemblea generale</p> <p>Articolo 14</p> <p>14.1 L'Assemblea generale stabilisce le direttive fondamentali della politica dell'Associazione e serve a promuovere rapporti di collegialità fra i membri.</p>
Convocazione	<p>14.2 L'Assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno su decisione dell'Ufficio presidenziale. Assemblee generali straordinarie sono convocate su decisione del Consiglio sezionale, su richiesta dell'Ufficio di revisione o di un decimo dei membri e in casi urgenti in qualsiasi momento, su decisione dell'Ufficio presidenziale.</p>

Avviso di convocazione	<p>Articolo 15</p> <p>15.1 L'Assemblea generale ordinaria è preannunciata con almeno 8 settimane di anticipo. La convocazione ha luogo almeno due settimane prima dell'Assemblea. Indica il luogo, la data e l'ora, nonché l'ordine del giorno.</p> <p>15.2 Le Assemblee generali straordinarie possono essere preannunciate e convocate a breve termine. La convocazione ha luogo almeno 2 settimane prima.</p>
Ordine del giorno	<p>Articolo 16</p> <p>16.1 L'Assemblea generale non può prendere decisioni su trattande che non figurano all'ordine del giorno, ad eccezione della proposta di convocazione di un'Assemblea generale straordinaria</p> <p>16.2 Nei limiti delle disposizioni statutarie, le Sottosezioni, i Gruppi professionali o singoli membri possono sottoporre proposte all'Assemblea generale ordinaria. Tali proposte devono essere trasmesse in forma scritta, per il tramite del Segretariato sezionale della SSIC TI, all'attenzione dell'Ufficio presidenziale, almeno 5 settimane prima dell'Assemblea.</p>
Competenze	<p>Articolo 17</p> <p>Sono di competenza dell'Assemblea generale:</p> <p>17.1 L'alta sorveglianza sull'attività dell'Associazione riferita all'adempimento degli scopi societari, al rispetto delle competenze statutarie e all'andamento generale della situazione economica e patrimoniale.</p> <p>17.2 La determinazione delle direttive fondamentali riguardanti la politica generale dell'Associazione.</p> <p>17.3 L'approvazione dei verbali delle Assemblee generali.</p> <p>17.4 L'approvazione del rapporto annuale di attività.</p> <p>17.5 L'elezione del Presidente cantonale, su proposta del Consiglio sezionale (art. 22.6).</p> <p>17.6 La nomina dei membri del Consiglio sezionale, su proposta delle Sottosezioni, rispettivamente dei Gruppi professionali.</p> <p>17.7 La nomina dei membri onorari, su proposta del Consiglio sezionale.</p> <p>17.8 Le decisioni, di regola su proposta del Consiglio sezionale, riguardanti modifiche statutarie (art. 19.4 e 22.17).</p> <p>17.9 Lo scioglimento o la fusione della SSIC TI (art. 19.4 e 42).</p> <p>17.10 Ogni decisione non deferita dalla legge o dal presente Statuto ad un altro Organo dell'Associazione.</p>
Presidenza dell'Assemblea	<p>Articolo 18</p> <p>Il Presidente cantonale dirige i lavori dell'Assemblea generale; in caso di impedimento tale compito spetta al Vicepresidente.</p>
Diritto di voto	<p>Articolo 19</p> <p>19.1 All'Assemblea generale ogni membro ha diritto a un solo voto.</p> <p>19.2 I membri onorari o anziani, sono invitati all'Assemblea generale ordinaria quali ospiti.</p>
Decisioni	<p>19.3 L'Assemblea generale prende le sue decisioni di regola per alzata di mano, a maggioranza assoluta dei voti espressi.</p> <p>19.4 Per decidere una modifica dello Statuto, lo scioglimento o la fusione della SSIC TI occorre la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Se una proposta di scioglimento o di fusione ottiene la maggioranza richiesta, tale decisione deve essere sottoposta, entro un mese, a una seconda Assemblea generale per ratifica. Anche per la ratifica è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.</p>
Consiglio sezionale, composizione	<p>Consiglio sezionale</p> <p>Articolo 20</p> <p>20.1 Il Consiglio sezionale della SSIC TI costituisce l'Assemblea dei delegati a livello cantonale. Esso si compone di 15 consiglieri in rappresentanza delle Sottosezioni e di uno per ogni Gruppo professionale. Ogni Sottosezione ha diritto ad almeno due consiglieri. La ripartizione deve essere proporzionale al numero dei membri e tener possibilmente conto di criteri di rappresentatività settoriale (edilizia, genio civile, ecc.).</p>
Subentranti	<p>20.2 Ogni Sottosezione ed ogni Gruppo professionale ha diritto ad un subentrante nel Consiglio sezionale. Essi entrano a far parte del Consiglio sezionale in sostituzione dei Consiglieri nominati nell'Ufficio presidenziale o che lasciano la carica.</p>
Eleggibilità, nomine	<p>20.3 I consiglieri ed i subentranti devono essere impresari attivi membri della SSIC TI o collaboratori dirigenti di una ditta associata. La loro nomina spetta all'Assemblea generale, su proposta delle Sottosezioni e dei Gruppi professionali.</p>

Limitazione della durata del mandato	<p>20.4 La durata del mandato è di quattro anni. I consiglieri sono rieleggibili, ma la durata totale del mandato in seno al Consiglio sezionale è di 12 anni al massimo. I membri del Consiglio sezionale lasciano automaticamente questo organismo alla fine del quadriennio nel corso del quale hanno compiuto i 65 anni.</p>
Convocazione	<p>Articolo 21</p> <p>21.1 Il Consiglio sezionale si riunisce almeno tre volte all'anno su decisione dell'Ufficio presidenziale. Riunioni straordinarie del Consiglio sezionale possono essere convocate dall'Ufficio presidenziale, da una seduta ordinaria del Consiglio sezionale o dall'Ufficio di revisione. Una riunione del Consiglio sezionale deve inoltre essere convocata se almeno un terzo dei consiglieri lo richiede indicandone i motivi.</p> <p>21.2 Salvo casi urgenti, la convocazione scritta deve essere inviata con almeno tre settimane di anticipo e indicare l'ordine del giorno.</p>
Competenze	<p>Articolo 22</p> <p>Sono di competenza del Consiglio sezionale:</p> <p>22.1 Le decisioni circa direttive o prescrizioni vincolanti per i membri in materia di politica dei contratti collettivi, l'approvazione dei contratti collettivi di lavoro sul piano cantonale e le convenzioni complementari da rinnovare periodicamente.</p> <p>22.2 L'assegnazione degli indirizzi di politica societaria all'Ufficio presidenziale della SSIC TI, l'elaborazione di direttive di base per il coordinamento dei compiti tra la SSIC TI e le Sottosezioni, rispettivamente i Gruppi professionali (art. 33).</p> <p>22.3 L'approvazione di regolamenti e prescrizioni di importanza cantonale e vincolanti per tutti i membri.</p> <p>22.4 L'adesione della SSIC TI ad altre organizzazioni.</p> <p>22.5 La decisione di creare o sciogliere istituzioni autonome con compiti speciali, come pure l'approvazione del loro statuto o atti di fondazione.</p> <p>22.6 La designazione del Presidente cantonale (art. 30.2 e 17.5) all'intenzione dell'Assemblea generale.</p> <p>22.7 La designazione dei membri dell'Ufficio presidenziale (da scegliere fra i membri del Consiglio sezionale, art. 24.1), la loro nomina e la loro destituzione (art. 24.2).</p> <p>22.8 La nomina dei delegati della SSIC TI e dei loro supplenti in seno all'Assemblea nazionale dei delegati della SSIC, da scegliere fra i membri del Consiglio sezionale o dell'Ufficio presidenziale.</p> <p>22.9 La proposta dei rappresentanti della SSIC TI in seno al Comitato centrale SSIC e ai Consigli di Amministrazione di società e fondazioni della SSIC. Attualmente: HG Commerciale, Fondazione LPP e Fondazione PEAN.</p> <p>22.10 La nomina dell'Ufficio di revisione (art. 28.2).</p> <p>22.11 La proposta di designazione dei membri onorari all'attenzione dell'Assemblea generale.</p> <p>22.12 L'approvazione dei conti annuali (bilancio, conto economico e rapporti di revisione) dandone scarico all'Ufficio presidenziale, come pure l'approvazione del preventivo per l'anno seguente.</p> <p>22.13 La decisione circa spese straordinarie eccedenti 150'000.- franchi, non previste nel preventivo.</p> <p>22.14 L'espulsione di membri (art. 11).</p> <p>22.15 La formulazione di proposte all'Assemblea generale.</p> <p>22.16 La convocazione di Assemblee generali straordinarie (art. 14.2) e di riunioni straordinarie del Consiglio sezionale (art. 21.1).</p> <p>22.17 Le proposte da sottoporre all'Assemblea generale circa le modifiche dello Statuto (art. 17.8 e 23.4).</p> <p>22.18 L'esame di ogni altra questione affidata dallo Statuto o da regolamenti al Consiglio sezionale.</p>
Direzione	<p>Articolo 23</p> <p>23.1 Il Presidente cantonale, o in caso di impedimento un membro dell'Ufficio presidenziale, dirige i lavori del Consiglio sezionale, senza diritto di voto.</p>
Decisioni	<p>23.2 Il Consiglio sezionale per poter deliberare deve raggiungere il quorum, pari alla metà più uno dei suoi membri.</p> <p>23.3 Le decisioni su questioni materiali sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi, a meno che la legge o lo Statuto non dispongano diversamente. Per le nomine occorre la maggioranza assoluta al primo scrutinio e la maggioranza semplice negli scrutini seguenti.</p> <p>23.4 Per decidere l'espulsione di membri è necessaria una maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Anche per decidere circa proposte all'Assemblea generale di modifica dello Statuto occorre una maggioranza dei due terzi dei voti espressi.</p>

Ufficio presidenziale, composizione Nomine	<p>23.5 Il Consiglio sezionale prende le sue decisioni per alzata di mano. Su proposta dell'Ufficio presidenziale o dei consiglieri, può essere chiesto il voto segreto, deciso con la maggioranza assoluta dei voti espressi.</p>
Limitazione della durata del mandato	<p>Ufficio presidenziale</p>
Eleggibilità	<p>Articolo 24</p> <p>24.1 L'Ufficio presidenziale si compone di 3 membri, compreso il Presidente cantonale.</p> <p>24.2 Ad eccezione del Presidente cantonale, i membri dell'Ufficio presidenziale sono eletti dal Consiglio sezionale, scelti fra i propri membri. L'Ufficio presidenziale si costituisce peraltro autonomamente e può definire, in dettaglio in un regolamento, la sua organizzazione interna e la ripartizione dei compiti.</p> <p>24.3 La durata del mandato è di quattro anni. I membri sono rieleggibili, ma la durata totale del mandato in seno all'Ufficio presidenziale è di 12 anni al massimo. I membri dell'Ufficio presidenziale lasciano automaticamente questo organismo alla fine del quadriennio nel corso del quale hanno compiuto i 65 anni.</p> <p>24.4 Nell'Ufficio presidenziale sono eleggibili unicamente impresari attivi o collaboratori dirigenti di un'impresa associata.</p>
Competenze	<p>Articolo 25</p> <p>25.1 L'Ufficio presidenziale è l'organo esecutivo supremo della SSIC TI. Esso agisce collegialmente. I suoi membri devono perseguire gli interessi generali del settore principale della costruzione e dei membri dell'Associazione.</p> <p>25.2 L'Ufficio presidenziale vigila su tutte le attività dell'Associazione. In questo contesto disciplina mediante un regolamento organizzativo l'assunzione delle responsabilità interne da parte dei collaboratori dirigenti del Segretariato della SSIC TI.</p> <p>25.3 L'Ufficio presidenziale, in qualità di organo esecutivo della SSIC TI, è competente dell'adempimento dello scopo dell'Associazione (art. 2), sempre che non sia affidato a un altro organo. In particolare gli sono affidati i seguenti compiti e competenze:</p> <p>25.3.1 Convocazione delle Assemblee generali ordinarie (art. 14.2) e delle sedute del Consiglio sezionale (art. 21.1).</p> <p>25.3.2 Esecuzione delle decisioni dell'Assemblea generale e del Consiglio sezionale.</p> <p>25.3.3 Svolgimento di inchieste a titolo di consultazione presso i membri.</p> <p>25.3.4 Trattative con le organizzazioni dei lavoratori a livello cantonale.</p> <p>25.3.5 Ammissione di nuovi membri, su preavviso della Sottosezione interessata (art. 5.1).</p> <p>25.3.6 Approvazione di statuti, regolamenti e altre prescrizioni vincolanti per le Sottosezioni ed i Gruppi professionali (art.12).</p> <p>25.3.7 Amministrazione delle finanze.</p> <p>25.3.8 Decisioni circa spese che non sono di competenza del Consiglio sezionale (art. 22.13).</p> <p>25.3.9 Emanazione di un regolamento relativo all'organizzazione e direzione del Segretariato sezionale (art. 31), sorveglianza della sua attività, nomina e licenziamento dei collaboratori dirigenti, designazione delle persone con diritto di firma e modalità della procura (art. 32).</p> <p>25.3.10 Istruzioni al Segretariato sezionale, alle Sottosezioni ed ai Gruppi professionali e coordinamento delle loro attività.</p> <p>25.3.11 Sorveglianza della gestione delle istituzioni della SSIC TI (Segretariato sezionale, Sottosezioni e Gruppi professionali) e delle istituzioni paritetiche.</p>
Convocazione	<p>Articolo 26</p> <p>26.1 L'Ufficio presidenziale si riunisce ogni volta che gli affari lo richiedono su convocazione del Presidente cantonale o del suo sostituto. La convocazione non è legata ad alcuna condizione né di forma né di tempo.</p>
Presidenza	<p>26.2 Il Presidente cantonale dirige i lavori; in caso di impedimento, un membro dell'Ufficio presidenziale.</p>
Decisioni	<p>26.3 L'Ufficio presidenziale prende le proprie decisioni a maggioranza.</p>

Commissioni Comitati	<p>Articolo 27</p> <p>27.1 L'Ufficio presidenziale può costituire commissioni o gruppi di lavoro per lo studio e il disbrigo di determinati compiti all'attenzione degli organi competenti. Le commissioni ed i gruppi di lavoro possono essere permanenti o temporanei. Possono farvi parte anche persone che non sono membri della SSIC TI. Nell'assegnazione dei seggi nelle commissioni e nei gruppi di lavoro, l'Ufficio presidenziale deve considerare, oltre a criteri regionali, anche l'interesse specifico di singole Sottosezioni e/o settori di attività.</p> <p>27.2 L'Ufficio presidenziale emana per ogni commissione istruzioni sugli obiettivi, i compiti, le competenze e le responsabilità; stabilisce inoltre obiettivi periodici.</p>
Ufficio di revisione, composizione	<p>Articolo 28</p> <p>28.1 L'Ufficio di revisione si compone di un ufficio fiduciario qualificato, di due revisori dei conti e di due supplenti. Quali revisori sono eleggibili unicamente impresari attivi o collaboratori dirigenti di un'impresa associata.</p>
Nomina	<p>28.2 L'Ufficio di revisione è nominato ogni anno dal Consiglio sezionale. L'Ufficio fiduciario può essere riconfermato, mentre i revisori sono rieleggibili una sola volta.</p>
Obblighi e competenze	<p>Articolo 29</p> <p>29.1 L'Ufficio di revisione deve sottoporre alla fine di ogni anno al Consiglio sezionale un rapporto scritto sui conti annuali e sul bilancio.</p> <p>29.2 L'Ufficio di revisione ha il diritto di esigere la convocazione di un'Assemblea generale straordinaria o di un Consiglio sezionale e, se necessario, di convocarle direttamente.</p>
Presidente cantonale, funzione	<p>Presidente cantonale</p> <p>Articolo 30</p> <p>30.1 Il Presidente cantonale è a capo della SSIC TI. Dirige gli organi della SSIC TI, la rappresenta verso l'esterno e assicura il contatto tra gli organi della SSIC TI e il Segretariato sezionale. È il responsabile ultimo della direzione del Segretariato sezionale.</p>
Eleggibilità	<p>30.2 Il Presidente cantonale deve preferibilmente essere impresario attivo membro della SSIC TI o collaboratore dirigente di una ditta associata. Viene eletto dall'Assemblea generale, su proposta del Consiglio sezionale, per un periodo di quattro anni. Il Presidente cantonale può essere rieletto due volte.</p>
Segretariato sezionale. Organizzazione, conduzione	<p>Segretariato sezionale</p> <p>Articolo 31</p> <p>31.1 Il Segretariato sezionale permanente è costituito presso la sede della SSIC TI per la preparazione ed il disbrigo degli affari dell'Associazione. I compiti, le competenze, l'organizzazione e la gestione sono stabiliti dall'Ufficio presidenziale in un regolamento. I collaboratori dirigenti del Segretariato sezionale assumono la responsabilità della gestione del relativo settore in base al contratto e al regolamento. Essi costituiscono l'organo operativo della SSIC TI.</p>
Direzione	<p>31.2 Il Segretariato sezionale è diretto dal Direttore ed in sua assenza dal Vicedirettore. Egli sovrintende ai vari Uffici settoriali ed al Centro per la formazione professionale di Gordola.</p>
Procura	<p>Articolo 32</p> <p>L'Ufficio presidenziale designa le persone con diritto di firma e stabilisce le modalità della procura.</p>
Sottosezioni	<p>Sottosezioni e Gruppi professionali</p> <p>Articolo 33</p> <p>33.1 Al fine di meglio raggiungere un'unione professionale fra le imprese del settore principale della costruzione e di promuovere rapporti di collegialità fra i membri e i loro quadri dirigenti, si possono costituire delle Sottosezioni e/o dei Gruppi professionali. Lo scopo principale è la ricerca di soluzioni agli interessi locali, rispettivamente settoriali/professionali, con l'eventuale collaborazione del Segretariato sezionale. Hanno organismi propri e agiscono secondo regolamenti basati sui principi generali dello Statuto e dei regolamenti della SSIC TI (art. 25.3.6).</p>
Gruppo giovani imprenditori	<p>33.2 Nei distretti di Bellinzona, Locarno e Vallemaggia, Lugano, Mendrisio e nelle Tre Valli (Riviera, Blenio e Leventina) sono istituite delle Sottosezioni, legalmente vincolate alla SSIC TI.</p> <p>33.3 I giovani imprenditori possono costituirsi quale Gruppo professionale.</p>

Finanze

Articolo 34

Tassa annuale

34.1 Ogni membro deve pagare all'Associazione una tassa annuale a contare dal momento in cui è divenuto membro (art. 35.3).

34.2 La SSIC TI finanzia i suoi compiti (tutela degli interessi, prestazioni di coordinamento, questioni future, servizi di base) con le tasse sociali, i redditi patrimoniali e i ricavi dei servizi.

34.3 Le Sottosezioni ed i Gruppi professionali stabiliscono autonomamente l'ammontare delle loro tasse sociali.

Importo

34.4 La tassa annuale SSIC TI si compone di una quota fissa e di un importo dipendente dalla massa salariale. La responsabilità dei membri è in ogni caso limitata all'importo della tassa sociale.

Contributi speciali

34.5 Il Consiglio sezionale può stabilire, se occorre, il versamento di contributi speciali limitati nel tempo.

Disposizioni speciali

34.6 In casi particolari, l'Ufficio presidenziale può prendere disposizioni speciali in deroga all'art. 34.4.

Quota d'entrata

34.7 Per i nuovi membri, il Consiglio sezionale può stabilire il versamento di una quota d'entrata appropriata.

Articolo 35

Base di calcolo

35.1 Per il calcolo della tassa annuale è determinante la somma dei salari assoggettati ai premi SUVA e versati l'anno precedente ai propri dipendenti, rispettivamente a cottimisti non affiliati alla SSIC TI. La quota fissa ammonta a Fr. 500.-, mentre l'aliquota minima sui salari è pari allo 0.13%. Tale quota può essere aumentata per ogni singolo anno di gestione con decisione dell'Assemblea generale, avuto riguardo delle necessità finanziarie dell'Associazione.

35.2 Se l'impresa di un membro comprende anche rami di attività che non rientrano nei criteri di affiliazione alla SSIC TI previsti nell'art. 4.1. (cosiddette «imprese miste»), il calcolo della tassa sociale avviene nel modo seguente:

35.2.1 Le somme salariali delle parti d'impresa che non rientrano nella classe di rischio 41A della SUVA non sottostanno all'obbligo di contributo, a condizione che la SUVA abbia provveduto alla separazione della corrispondente somma salariale.

35.2.2 Per somme salariali delle parti d'impresa che rientrano nella classe di rischio 41A, per le quali una distinzione da parte della SUVA non entra in considerazione, si può procedere, su richiesta, a una tassazione individuale; la decisione in merito spetta all'Ufficio presidenziale. La decisione dell'Ufficio presidenziale può essere impugnata entro 30 giorni davanti al Consiglio sezionale, il quale decide definitivamente.

35.2.3 Le parti d'impresa esonerate dall'obbligo di contributo non possono far valere pretese verso la SSIC TI.

35.3 La tassa sociale di membri ammessi o che escono dall'Associazione durante l'anno è fissata pro rata.

35.4 Le ditte del settore principale della costruzione (CNM) che non sottostanno al CCL dell'edilizia e genio civile del Cantone Ticino, versano una tassa sociale annua forfetaria minima di Fr. 1'000.-.

35.5 I soci simpatizzanti (art. 7) versano una tassa sociale annua forfetaria, decisa dall'Ufficio presidenziale in funzione dell'importanza economica del richiedente, rispettando l'importo annuo minimo di Fr. 2'000.-.

Articolo 36

Comunicazione della somma salariale

36.1 I membri devono comunicare tempestivamente, al più tardi entro la fine di maggio, sull'apposito formulario, al Segretariato sezionale della SSIC TI la somma dei salari dell'anno precedente sottoposta alla tassa conformemente all'art. 35.1; per le imprese miste le indicazioni saranno fornite separatamente per i vari rami di attività dell'impresa. Alla comunicazione va allegato, in originale o in fotocopia, il conteggio dei premi definitivi della SUVA. Il Consiglio sezionale può decidere ulteriori particolari riguardanti la dichiarazione della somma salariale.

36.2 Il Segretariato sezionale della SSIC TI è autorizzato a controllare o far controllare in ogni momento le dichiarazioni dei membri.

Articolo 37

ConSORZI

37.1 L'obbligo di versare la tassa in base alla somma dei salari sussiste anche per i lavori che i membri eseguono in consorzio con altri membri o con imprese non affiliate alla SSIC TI, indipendentemente dalla forma giuridica dei consorzi. Le parti della somma salariale versate in detti consorzi possono essere aggiunte alla somma salariale dell'impresa madre. La parte della somma salariale delle imprese non affiliate alla SSIC TI può essere dedotta dalla somma dei salari del consorzio.

Tassazione da parte della SSIC TI	<p>37.2 I membri che partecipano a un consorzio con una contabilità propria dei salari devono comunicarlo al Segretariato sezionale della SSIC TI, indicando la composizione del consorzio.</p> <p>Articolo 38 Se non vengono fornite le pezze giustificative necessarie al calcolo della tassa, l'Ufficio presidenziale la fissa stimando la somma dei salari. La stima è vincolante per il membro.</p>
Conseguenze giuridiche della perdita della qualità di membro	<p>Articolo 39 I membri che escono dalla SSIC TI perdono da quel momento ogni diritto verso la SSIC TI e verso il patrimonio sociale della stessa.</p>
Esclusione della responsabilità personale	<p>Articolo 40 Per gli obblighi della SSIC TI risponde esclusivamente il patrimonio sociale. È esclusa ogni responsabilità personale dei membri.</p>
Anno contabile	<p>Articolo 41 L'anno contabile della SSIC TI corrisponde all'anno civile.</p>
Scioglimento, procedura	<p>Scioglimento</p> <p>Articolo 42 42.1 Lo scioglimento della SSIC TI deve avvenire secondo la legge, per il tramite dell'Ufficio presidenziale, se l'Assemblea generale non designa altri liquidatori.</p>
Destinazione dei fondi	<p>42.2 In caso di scioglimento il patrimonio netto della SSIC TI sarà affidato in custodia alla SSIC, la quale lo metterà a disposizione della SSIC TI qualora quest'ultima dovesse ricostituirsi entro un periodo di cinque anni. Scaduto questo termine, si procederà alla creazione di una Fondazione, avente lo scopo di finanziare una o più borse di studio a favore di studenti ticinesi nel settore principale dell'edilizia.</p>
Entrata in vigore	<p>Entrata in vigore</p> <p>Articolo 43 Il presente Statuto entra in vigore con l'accettazione da parte dell'Assemblea generale della SSIC TI e l'approvazione da parte del Comitato centrale della SSIC. Esso sostituisce lo Statuto del 18 maggio 1990.</p> <p>Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea generale straordinaria del 17 marzo 2004.</p>

**SOCIETÀ SVIZZERA IMPRESARI COSTRUTTORI
SEZIONE TICINO**

Il Presidente:
Ing. Dante Gilardi

Il Direttore:
Edo Bobbià

Il presente Statuto è stato ratificato dal Comitato centrale della SSIC in data 20 aprile 2004.

Il Presidente centrale:
Werner Messmer

Il Direttore centrale:
Dr. Daniel Lehmann